

Massime per Atto Ricercato: Parere sulla Normativa del 24/07/2013 - rif. AG 38/13

Parere sulla Normativa del 24/07/2013 - rif. AG 38/13 d.lgs 163/06 Articoli 2, 56 - Codici 2.1, 56.1

Vs quesito acquisito al prot. gen. AVCP n.32969 del 29 marzo 2013- E' conforme alla normativa di riferimento, ed in linea con l' orientamento giurisprudenziale, il ritenere che l'assenza dell' individuazione del livello di gestione di bacini territoriali ottimali di riferimento, da parte delle Regioni, non giustifichi il ricorso a proroghe contrattuali al di fuori dei limiti individuati dalla giurisprudenza e dall'Autorità (cfr. Deliberazione n. 36 del 10/9/2008). Come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa a proposito di proroghe contrattuali disposte nelle more dell'operatività dei nuovi gestori, "l'art. 204 del d.lgs. 152 del 2006 detta la disciplina transitoria, valida per gli affidamenti in essere, fino all'attuazione del nuovo sistema di gestione integrata facente capo alle Autorità d'Ambito. Il succitato articolo non prevede una proroga ex lege delle gestioni in corso fino all'istituzione ed organizzazione delle Autorità d'Ambito in materia di ciclo dei rifiuti, ma pone un termine finale, oltre il quale le gestioni esistenti, anche se affidate per una durata maggiore, devono comunque cessare. In definitiva, l'art. 204 del d.lgs. 152 del 2006 non ha affatto previsto la proroga ex lege degli affidamenti in corso ma, al contrario, ha sancito la "permanenza" dei contratti in corso, stipulati all'esito di procedure di evidenza pubblica, secondo il proprio regime temporale, fermo restando la cessazione ex lege, anche anticipata, con l'operatività del nuovo gestore" (Tar Sardegna, sentenza n. 242/2012).